Le modalità di trasporto degli animali in auto sono regolamentate dall'articolo 169 del Codice Stradale (D.Lgs. 285/1992) che stabilisce che:  
“… è consentito il trasporto di animali domestici, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro mezzo idoneo che, se istallati in via permanente devono essere autorizzati dal competente ufficio della Motorizzazione civile. Se si tratta di un solo animale domestico non sono necessari gabbia, contenitore o rete divisoria, purchè esso non costituisca impedimento o pericolo per la guida. Può costituire impedimento o pericolo, ad esempio, trasportare l'animale sulle ginocchia, oppure il trasporto di un animale irrequieto …"  
Analizziamo l’articolo nella sua interezza alla luce della giurisprudenza vigente:  
• In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.  
...omississ...  
• Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida.  
  
• è consentito trasportare un solo animale in auto libero nell'abitacolo purchè non disturbi o distragga il conducente;  
  
• due o più animali trasportati in auto devono viaggiare in apposite gabbie o nel vano posteriore dell'auto separato da una apposita rete divisoria (che se permanente deve essere autorizzata dal Dipartimento per i trasporti terrestri).  
...omissis...  
• Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 e con la decurtazione di un punto dalla patente.  
  
Dunque la legge nel caso in cui in macchina con noi viaggia un solo animale ci permette di tenerlo libero. Tuttavia evidenzia che il cucciolo non deve disturbare o distrarre il conducente. Un indicazione talmente vaga che può dar spunto a diverse interpretazioni. Interpretazioni che possano portare, nel caso in cui l’accertatore decida che in effetti l’animale può distrarre il guidatore, alla sanzione amministrativa di cui sopra.  
Pertanto, quando decidiamo di portare il nostro cane in auto con noi cerchiamo di trovargli una sistemazione che oltre ad essere a norma di legge sia anche sicura, tanto per il nostro cane, quanto per noi che guidiamo.  
  
Lasciare il cane libero nell'abitacolo può essere rischioso, non solo perchè potremmo venire distratti, ma anche perchè in caso di incidente il nostro cane verrebbe catapultato chissà dove con le spiacevoli conseguenze che si possono immaginare.  
La soluzione potrebbe essere il trasportino o la cintura di sicurezza per cani.  
Viaggiando in una robusta gabbia (ovviamente il cane deve essere abituato prima a casa ad entrarci e non deve esserne spaventato dal viaggio e dal trasportino) è più protetto in caso di incidenti.  
Viaggiando con la cintura il cane rimane ancorato al sedile in caso di incidente.  
Bisogna anche pensare che in caso di incidente in auto probabilmente il cane potrebbe essere talmente scioccato che appena trova una via di fuga scappa per proteggersi, mettendosi invece così in grave pericolo: 1. potrebbe venire investito; 2. potrebbe perdersi proprio quando avrebbe bisogno di cure mediche immediate poiché magari ferito.  
Dunque prima di metterci in macchina riflettiamo e facciamo in modo che sia il nostro cucciolo sia noi possiamo viaggiare il più sicuri possibile.  
  
  
Da D.Lgs. 285/1992